

Consiglio Regionale della Puglia

2. Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)

INQUADRAMENTO DEL PERSONALE COMANDATO AI SENSI DELLE LEGGE 386/74;349/77;833/78
E DEL PERSONALE MESSO A DISPOSIZIONE AI SENSI DEL D.P.R. N. 616/77~~E~~ DELLA LEGGE
N. 641/78.

RELAZIONE

Il d.d.l. disciplina l'inquadramento nel ruolo regionale del personale proveniente dal parastato, dagli enti ospedalieri, dallo Stato e dagli enti disciolti o trasformati di cui alle leggi 386/74;349/77;833/78;D.P.R.616/77;L. 641/78e L. 642/79.

In particolare il campo di applicazione riguarda:

- a) Inquadramenti a domanda degli interessati, comandati alla Regione in base alle Leggi 368/74;349/77;833/78 a partire dal 1975 per un totale di 230 unità di cui 118 provenienti dal parastato, 97 da enti ospedalieri e 15 da enti diversi.
- b) Inquadramenti d'ufficio del personale messo a disposizione ai sensi del D.P.R. 616/77 e delle LL.RR. 641/78 e 642/79 per un totale di 1182 di cui 210 provenienti dallo Stato, 550 dagli enti soppressi o riformati, 422 dalle OO.UU. (opere universitarie).

Detta disciplina scaturisce dal recepimento delle modalità e dei criteri di inquadramento contenuti nell'intesa nazionale Governo-Regioni-ANCI-OO.SS. del 3 dicembre 1981, modificata ed integrata dalle stesse parti il 21/1/82 e recepita con D.P.R. 26/4/82 n. 300.

L'articolato tiene conto delle osservazioni che il Governo centrale ha formulato sul testo originario approvato da questo consiglio il 10/5/83.

In buona sostanza, l'art.1 del d.d.l. individua l'area di applicazione, fissa la decorrenza dell'inquadramento e, con disposizione di carattere generale, richiama i criteri di perequazione e di omogeneizzazione ai quali si deve ispirare l'inquadramento del personale nel ruolo regionale.

Detto richiamo non appare superfluo, tenuto conto della diversità dei comparti di provenienza e quindi delle posizioni giuridiche del personale da inquadrarsi, acquisite in applicazione di norme di ordinamenti diversi.

L'art.2 prevede che dalla data di decorrenza dell'inquadramento si applicano al personale inquadrato le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale, salvo quanto specificatamente previsto dallo stesso d.d.l.

Si conclude con il riconoscimento, ai soli fini dell'ammissione ai concorsi, delle anzianità maturate nell'ordinamento di provenienza.

L'art.3 fissa i criteri d'inquadramento sulla base delle tabelle di corrispondenza allegate al d.d.l.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

2. Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)

RELAZIONE (CONTINUA)

Detti criteri prevedono l'applicazione delle norme di cui all'art.40 della L.R. 16/80 che consentono la perequazione delle posizioni del personale da inquadrare con il personale regionale già inquadrato, così come previsto dallo stesso accordo citato e dall'ultimo comma dell'art. 1 della presente legge.

L'art. 3 si conclude con la disposizione di carattere generale secondo la quale in nessun caso l'applicazione di criteri di inquadramento può comportare più di un passaggio di livello rispetto a quello di provenienza.

L'art. 4 del quale in parte si è parlato precedentemente nell'illustrazione dell'art.2, fissa la disciplina dell'inquadramento economico. A tal fine esso prevede l'adozione del criterio del "maturato economico", alla data immediatamente precedente l'inquadramento nel ruolo regionale.

A garanzia dei diritti acquisiti, lo stesso art.4 fa salvi gli effetti economici, eventualmente già favorevoli, derivanti dall'ordinamento di provenienza in vigore al 1° febbraio 1981, sino all'entrata in vigore della presente legge.

L'art. 5 disciplina il riconoscimento dell'indennità di turno in favore del personale degli enti soppressi o riformati che continuerà ad operare nelle strutture regionali in turni avveceandati.

Si disciplina, inoltre, il riconoscimento dell'indennità di missione spettante al personale comandato ex art.19 della L.386/74 proveniente da altre sedi di servizio.

Dalla data d'inquadramento nel ruolo regionale decorre l'iscrizione alle competenti gestioni, previste per il personale regionale, per le assicurazioni obbligatorie contro le malattie per il trattamento di fine servizio e per il trattamento pensionistico.


E' quanto prevede l'art.6 del d.d.l. che fa salva, tuttavia, la facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso l'INPS.

L'art. 7 consente l'inquadramento del personale anche in sovrannumero, rinviando a successiva legge regionale l'eventuale ampliamento della dotazione organica.

Il d.d.l. si chiude con l'art. 8 che dà atto della copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della stessa legge.

La 2^ commissione, che ha esaminato il testo di legge nella seduta del 25 gennaio u.s., ha espresso all'unanimità in merito parere favorevole, con la riserva di un ulteriore approfondimento in aula espressa dai consiglieri Colasanto e Marroccoli.

IL PRESIDENTE
- ING. EMANUELE CAPOZZA-



LEGGE REGIONALE

"INQUADRAMENTO DEL PERSONALE COMANDATO AI SENSI DELLE LEGGI NN.386 DEL 17.8.1974, 349 DEL 29.6.1977 E 833 DEL 23.12.1978 E DEL PERSONALE MESSO A DISPOSIZIONE AI SENSI DEL D.P.R. N.616 DEL 24.7.1977 E LEGGI N. 641/78 E N.642/79".

TESTO MODIFICATO

ART. I

ART. I

E' inquadrato nel ruolo unico regionale a decorrere dall'1 febbraio 1981, con i criteri e le modalità previste dalla presente legge:

- a) il personale comandato alla Regione ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, 29 giugno 1977, n. 349 e 23 dicembre 1978, n. 833, che ne faccia richiesta ai sensi della L.R. 2.3.1981, n. 21;
- b) il personale di ruolo e non di ruolo trasferito o messo a disposizione della Regione, proveniente dallo Stato e dagli Enti disciolti o riformati in forza del D.P.R. n. 616 del 24.7.1977 e delle leggi nn. 641/78 e 642/79;
- c) il personale comandato ai sensi dell'art. 79 del D.P.R. 31.5.1974, n. 417, in servizio alla Regione alla data dell'1 febbraio 1981, che ne faccia richiesta ai sensi dell'art. 63 della legge 20.5.1982, n. 270, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'inquadramento è effettuato secondo criteri di perequazione e di omogeneità fra le varie categorie di personale da inquadrare e nei confronti del personale già inquadrato.

E' inquadrato nel ruolo unico regionale a decorrere dal 1 febbraio 1981, con i criteri e le modalità previste dalla presente legge:

- a) il personale comandato alla Regione ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, 29 giugno 1977, n. 349 e 23 dicembre 1978, n. 833, che ne faccia richiesta ai sensi della L.R. 2.3.1981, n. 21;
- b) il personale di ruolo e non di ruolo trasferito o messo a disposizione della Regione, proveniente dallo Stato e dagli Enti disciolti o riformati in forza del D.P.R. n. 616 del 24.7.1977 e delle leggi n. 641/78 e n. 642/79.

L'inquadramento è effettuato secondo criteri di perequazione e di omogeneità fra le varie categorie di personale da inquadrare e nei confronti del personale già inquadrato.

ART. 2

Dalla data di decorrenza dell'inquadramento, al personale di cui alla presente legge si applicano tutte le norme dello stato giuridico e del trattamento economico del personale regionale, salvo quanto specificatamente stabilito dalla presente legge.

Ai soli effetti giuridici, l'inquadramento del personale previsto dall'art. 5 della legge 8.8.1980, n. 441 decorre dall'1.1.1981.

Il personale inquadrato in applicazione della presente legge conserva nel ruolo regionale le anzianità maturate nell'ordinamento di provenienza.

ART. 3

L'inquadramento del personale di cui al precedente art. 1 è disposto sulla base della qualifica o livello rivestito alla data dell'inquadramento in conformità delle tabelle A) e B) allegate alla presente legge.

Per il personale di cui al secondo comma dell'articolo precedente, l'inquadramento è operato sulla base della qualifica rivestita alla data del 31.12.1980.

Qualora sopravvengano, anche successivamente alla adozione dei formali provvedimenti di inquadramento, modificazioni di qualifiche o livelli nell'ordinamento di provenienza che retroagiscano i propri effetti anteriormente alle date previste dai precedenti comma, esse sono prese a base dell'inquadramento o ne provocano la modifica.

Per il personale che rivesta negli ordinamenti di provenienza alle date richiamate dai precedenti comma, qualifiche non espressamente previste dalle tabelle A) e B) allegate alla presente legge si procede all'inquadramento in via analogica sulla base dell'equipollenza tra le qualifiche stesse e quelle espressamente previste dalla tabella, sentita la stessa Commissione di cui al successivo art. 4.

ART. 2

Dalla data di decorrenza dell'inquadramento, al personale di cui alla presente legge si applicano tutte le norme dello stato giuridico e del trattamento economico del personale regionale, salvo quanto specificatamente stabilito dalla presente legge.

Ai soli effetti giuridici, l'inquadramento del personale previsto dall'art. 5 della legge 8.8.1980, n. 441 decorre dal 1.1.1981.

Ai soli fini dell'ammissione ai concorsi indetti dalla Regione, i periodi di servizio prestato presso l'Amministrazione di provenienza e presso la Regione anteriormente alla data del 1 febbraio 1981 sono considerati, per tutto il personale previsto dalla presente legge, come periodi alle dipendenze organiche della Regione.

ART. 3

L'inquadramento del personale di cui al precedente art. 1 è disposto sulla base della qualifica o livello rivestito alla data del 31.1.1981 in conformità delle tabelle A) e B) allegate alla presente legge.

Per il personale di cui al secondo comma dell'articolo precedente, l'inquadramento è operato sulla base della qualifica rivestita alla data del 31.12.1980.

Qualora sopravvengano, anche successivamente alla adozione dei formali provvedimenti di inquadramento, modificazioni di qualifiche o livello nell'ordinamento di provenienza che retroagiscano i propri effetti anteriormente alle date previste dai precedenti comma, esse sono prese a base dell'inquadramento e ne provocano la modifica. Per il personale che rivesta negli ordinamenti di provenienza alle date richiamate dai precedenti comma, qualifiche non espressamente previste dalle tabelle A) e B) allegate alla presente legge si procede all'inquadramento in via analogica sulla base dell'equipollenza tra le qualifiche stesse e quelle espressamente previste dalle tabelle.

Ai fini dell'inquadramento si applicano contestualmente i seguenti criteri integrativi delle tabelle di corrispondenza A) e B) allegate alla presente legge:

a) trovano applicazione le norme previste dall'art.40 della L.R.13 marzo 1980,n.16 e successive modificazioni e integrazioni,ferme restando tutte le condizioni e le modalità ivi previste,limitatamente al personale:

- proveniente dalle Amministrazioni Statali che al momento dell'inquadramento nel ruolo regionale non abbia conseguito,in applicazione delle disposizioni della legge 11.7.1980,n.312,un passaggio di posizione tale da collocarsi in qualifica o livello corrispondente a carriera superiore a quella di appartenenza nell'ordinamento di provenienza vigente anteriormente alla legge surrichiamata;

- proveniente dalle Amministrazioni statali che al momento dell'inquadramento nel ruolo regionale non abbia fruito degli scorrimenti di livello previsti dall'art.4,IV comma,della legge 11.7.80, n.312;

- proveniente da altri Enti ed al quale non si applicano le disposizioni delle successive lettere c),d),e).

b) il personale a cui,in attuazione dell'art.4della legge 11.7.80, n.312,siano applicabili gli scorrimenti di livello previsti da tale normativa è reinquadrato nel livello funzionale regionale superiore a quello attribuito all'1.2.1981 in conformità delle allegate tabelle a compimento delle anzianità previste dall'art.4 della legge sopra citata se non abbia già fruito di quanto previsto alla precedente lettera a);

c) il personale con qualifica di commesso nell'ordinamento di provenienza è inquadrato nel III livello funzionale se in possesso di una anzianità di servizio di otto anni alla data del 30.9.1978;

d) IL personale con qualifica di assistente coordinatore,assistente tecnico coordinatore e seconda qualifica professionale con formale incarico di coordinamento al livello differenziato di professionalità nell'ordinamento di provenienza,è inquadrato nel VI livello funzionale;

Ai fini dell'inquadramento si applicano contestualmente i seguenti criteri integrativi delle tabelle di corrispondenza A) e B) allegate alla presente legge:

a) trovano applicazione le norme previste dall'art.40 della L.R. 13 marzo 1980n.16 e successive modificazioni e integrazioni,ferme restando tutte le condizioni e le modalità ivi previste,limitatamente al personale:

- proveniente dalle Amministrazioni statali che al momento dell'inquadramento nel ruolo regionale non abbia conseguito,in applicazione delle disposizioni della legge 11.7.1980,n.312,un passaggio tale da collocarsi in qualifica o livello corrispondente a carriera superiore a quella di appartenenza nell'ordinamento di provenienza vigente anteriormente alla legge surrichiamata;

- proveniente dalle Amministrazioni statali che al momento dell'inquadramento nel ruolo regionale non abbia fruito degli scorrimenti di livello previsti dall'art.4,IV comma,della legge 11.7.1980,n.312;

- proveniente da altri Enti ed al quale non si applicano le disposizioni delle successive lettere C),D),E).

b) il personale a cui,in attuazione dell'art.4 della legge 11.7.1980, n.312,siano applicabili gli scorrimenti di livello previsti da tale normativa è reinquadrato nel livello funzionale regionale superiore a quello attribuito all'1.2.1981 in conformità delle allegate tabelle a compimento delle anzianità previste dall'art.4 della legge sopra citata se non abbia già fruito di quanto previsto alla precedente lettera a);

c) il personale con qualifica di commesso nell'ordinamento di provenienza è inquadrato nel III livello funzionale se in possesso di una anzianità di servizio di otto anni alla data del 30.9.1978;

d) il personale con qualifica di assistente coordinatore,assistente tecnico coordinatore e seconda qualifica professionale con formale incarico di coordinamento nell'ordinamento di provenienza,è inquadrato nel VI livello funzionale;

* e con la laurea alla data del 31.12.79;il personale

e) è inquadrato nel livello funzionale immediatamente superiore a quello previsto dalle allegate tabelle il personale con qualifica di collaboratore coordinatore e di collaboratore tecnico coordinatore con dieci anni di anzianità nell'ordinamento di provenienza e con la qualifica di direttore aggiunto di divisione in possesso del diploma di laurea e di nove anni e sei mesi di anzianità nella carriera direttiva alla data del 31.12.1979.

L'inquadramento del personale proveniente dalle Opere Universitarie avrà luogo secondo le norme del presente articolo a compimento delle operazioni di reinquadramento previste dall'ordinamento di provenienza, per mansioni svolte nell'ambito delle opere medesime. E' comunque esclusa la cumulabilità dei benefici previsti dal presente articolo con quelli del surrichiamato reinquadramento.

L'applicazione delle norme dei precedenti comma V e VI non può in alcun caso comportare più di un passaggio di livello di provenienza.

ART.4

Il personale di cui alla presente legge, fatto salvo l'inquadramento d'ufficio di spettanza di cui al precedente art.3, può essere inquadrato nel livello immediatamente superiore rispetto a quello attribuibile in base allo stesso art.3, sulla scorta dei titoli di studio e di specializzazione, di esperienza professionale e di produzione scientifica posseduta.

L' inquadramento di cui al comma precedente è disposto con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere di una Commissione così composta:

- a) Assessore al Personale o suo delegato, con funzione di Presidente;
- b) tre rappresentanti delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- c) tre funzionari regionali nominati con decreto del Presidente della Giunta su indicazione dell'Assessore al Personale;

Funge da Segretario un dipendente appartenente al VI livello funzionale.

e) è inquadrato nel livello funzionale immediatamente superiore a quello previsto dalle allegate tabelle il personale con qualifica di collaboratore coordinatore e di collaboratore tecnico coordinatore con dieci anni di anzianità nella qualifica di cui all'art.39 del D.P.R.26 maggio 1976, n.411 e con la laurea alla data del 31.12.1979; il personale con la qualifica di direttore aggiunto di divisione in possesso del diploma di laurea e di nove anni e sei mesi di anzianità nella carriera direttiva alla data del 31.12.1979.

L'inquadramento del personale proveniente dalle Opere Universitarie avrà luogo secondo le norme del presente articolo, a compimento delle operazioni di reinquadramento previste dall'ordinamento di provenienza per mansioni svolte nell'ambito delle opere medesime. E' comunque esclusa la cumulabilità dei benefici previsti dal presente articolo con quelli del surrichiamato reinquadramento.

L'applicazione delle norme dei precedenti comma 5 e 6 non può in alcun caso comportare più di un passaggio di livello di provenienza.

ART.4

La posizione economica nel livello funzionale di inquadramento nel ruolo Regionale è determinata dallo stipendio in godimento al giorno antecedente alla data di decorrenza dell'inquadramento comprensivo di scatti e classi acquisiti ed eventuali assegni personali pensionabili, fermo restando il principio della non cumulabilità di benefici rivenienti da contratti diversi.

Per il personale il cui accordo contrattuale nazionale di provenienza preveda miglioramenti economici riferiti al triennio 1979-81 con decorrenza di attribuzioni dal 1.2.1981, la posizione economica di cui al comma precedente è comprensiva dei miglioramenti medesimi.

Per il personale degli enti soppressi privo di sviluppi contrattuali nel triennio 1979-81 la posizione economica è determinata con l'aggiunta dei benefici di cui alla L.R. n.22 del 2.3.1981; allo stesso personale, si estendono altresì i benefici economici di cui alla L.R.n.16 del 13.3.80 se privo di sviluppi contrattuali anche per il triennio precedente.

La Commissione di cui al comma precedente esprime il giudizio sulla base dei criteri e delle modalità previste dalla tabella C) allegata alla presente legge.

I titoli valutabili debbono essere posseduti alla data del 31 dicembre 1979.

Le norme del presente articolo si applicano nei confronti del personale che ne faccia richiesta o contestualmente alla domanda di inquadramento di cui al punto a) dell'articolo 1 o entro 30 giorni dalla data di comunicazione del livello funzionale attribuibile a norma dell'art.3.

L'inquadramento con le norme del presente articolo non è conseguibile dal personale che non abbia fatto espressa rinuncia all'applicazione dell'art.3.

ART.5

La posizione economica nel livello funzionale d'inquadramento nel ruolo regionale è determinata dallo stipendio in godimento al giorno antecedente alla data di decorrenza dell'inquadramento comprensivo di scatti e classi acquisiti ed eventuali assegni personali pensionabili,fermo restando il principio della non cumulabilità di benefici rivinenti da contratti diversi.

Per il personale il cui accordo contrattuale nazionale di provenienza preveda miglioramenti economici riferiti al triennio 1979-81 con decorrenza di attribuzioni dall'1.2.1981 la posizione economica di cui al comma precedente è comprensiva dei miglioramenti medesimi.

Per il personale degli enti soppressi(Ente Nazionale per l'Assistenza alla Gente di Mare,Ente Nazionale per la Protezione Morale del Fanciullo,Istituto per l'Incremento Ippico di Foggia,Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica e centri di orientamento scolastico e professionale),privi di sviluppi contrattuali nel triennio 1979-81,la posizione economica è determinata anche dall'aggiunta dei benefici di cui agli artt. 21 e 22 della L.R. 2.3.1981,n.22.

Salvo quanto disposto al comma precedente,al personale di cui alla presente legge non si applicano i benefici economici previsti per il personale regionale,decorrenti dall'1.2.1981.

Sino all'entrata in vigore della presente legge sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dagli ordinamenti di provenienza in vigore al 1 febbraio 1981,se più favorevoli.

La posizione giuridica nel livello di inquadramento funzionale, qualora non sia coincidente con quella economica,si determina con i criteri di cui all'art.46 della L.R.13.3.1980.

Allo stesso personale si applicano le norme sul maturato in itinere,calcolate secondo le norme dell'ordinamento di provenienza,previste dal citato art.46 della legge regionale n.16 del 13.3.1980.

ART.5

Al personale proveniente dallo Stato,dagli Enti ospedalieri,dagli Enti soppressi o interessati a processi di scorporo o di riforma,che continuerà ad operare nelle strutture di destinazione in turni avvicendati,viene corrisposta,fino all'entrata a regime dell'accordo del personale dipendente della Regione,relativamente al periodo 82/84,la indennità di turno spettante alla data del 31.12.1981,secondo gli ordinamenti di provenienza.

Per il personale proveniente da Enti pubblici di cui alla legge n.70/75,l'indennità di cui sopra non è suscettibile pertanto degli incrementi previsti dall'ultimo comma dell'all.(A) al D.P.R. 26.5.1976 n.411.

Al personale proveniente da enti pubblici,comandato ex art.19 della legge 386/74 e successive integrazioni da sede di servizio diversa da quella di destinazione,il trattamento di missione compete, ove ne ricorrano i presupposti al momento del comando,secondo la disciplina prevista dalle norme dell'ordinamento di provenienza vigente alla data di assunzione del servizio presso la Regione.

Salvo quanto disposto al comma precedente, al personale di cui alla presente legge non si applicano i benefici economici previsti per il personale regionale, decorrenti dall' 1.2.1981.

Per il personale di cui al 2 comma dell'art.1 il cui accordo contrattuale Nazionale dell'Ente di provenienza in vigore alla data dell'inquadramento preveda miglioramenti economici scaglionati nell'arco di validità dell'accordo, i miglioramenti stessi si applicano alle scadenze ivi previste, facendo comunque salvo il criterio della non cumulabilità di due contratti, con esclusione cioè dei miglioramenti economici scaturenti dall'accordo contemporaneamente in vigore per i dipendenti regionali.

La posizione giuridica nel livello di inquadramento funzionale, qualora non sia coincidente con quella economica, si determina con i criteri di cui all'art.46 della L.R. 13.3.80 n.16, per il personale di cui al primo comma dell'art.1. Allo stesso personale si applicano le norme sul maturato in itinere, calcolate secondo le norme dell'ordinamento di provenienza, previste dal citato art.46 della legge regionale n.16 del 13.3.80.

Tutto il personale di cui alla presente legge viene inquadrato con deliberazione della Giunta regionale. Prima della adozione di tale provvedimento a tutto il personale viene comunicata la proposta della deliberazione riguardante il proprio inquadramento giuridico ed economico. Nei quindici giorni successivi gli interessati possono presentare le proprie osservazioni e subordinare l'inquadramento nel ruolo unico regionale all'esito delle stesse.

ART.6

Al personale proveniente dallo Stato, dagli Enti ospedalieri, dagli Enti soppressi o interessati a processi di scorporo o di riforma, che continuerà ad operare nelle strutture di destinazioni in turni avvicendati, viene corrisposta, fino all'entrata a regime dell'accordo del personale dipendente della Regione relativamente al periodo 82/84, l'indennità di turno spettante alla data del 31.12.81, secondo gli ordinamenti di provenienza.

ART.6

Ai fini del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, il personale inquadrato a norma della presente legge è iscritto rispettivamente alle competenti gestioni per le assicurazioni obbligatorie contro le malattie, all'Istituto Nazionale per l'Assistenza dei dipendenti degli Enti locali (INADEL) ed alla cassa per le pensioni dei dipendenti degli Enti locali (CPDEL).

Per il personale proveniente dagli enti pubblici di cui alla legge n.70/75, l'indennità di cui sopra non è suscettibile pertanto degli incrementi previsti dall'ultimo comma dell'all.3) al D.P.R. 26.5.76, n.411.

Al personale proveniente da enti pubblici, comandato ex art.19 della legge 386/74 e successive integrazioni e modificazioni da sede di servizio diversa da quella di destinazione, compete il trattamento di missione, ove ne ricorrano i presupposti al momento del comando, secondo la disciplina prevista dalle norme dell'ordinamento di provenienza vigente alla data di assunzione del servizio presso la Regione.

ART.7

Ai fini del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, il personale inquadrato a norma della presente legge è iscritto rispettivamente alle competenti gestioni per le assicurazioni obbligatorie contro le malattie, all'Istituto Nazionale per l'Assistenza dei dipendenti degli Enti locali (INADEL) ed alla cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali (CPDEL).

Ai dipendenti inquadrati a norma della presente legge o ai loro superstiti, è data la facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria.

ART.8

Il personale di cui alla presente legge è inquadrato nel ruolo unico della Regione anche in soprannumero rispetto alla dotazione complessiva al cui eventuale ampliamento

Ai dipendenti inquadrati a norma della presente legge, o ai loro superstiti, è data la facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria.

ART.7

Il personale di cui alla presente legge è inquadrato nel ruolo unico della Regione anche in soprannumero rispetto alla dotazione complessiva al cui eventuale ampliamento si provvederà con legge regionale entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART.8

L'onere per l'attuazione della presente legge graverà sui capitoli n. 00302, n.00332, n.00334, n.00306, n.00307, n.00308, disponibili, del bilancio regionale 1983, approvato dal Consiglio regio-

si provvederà con legge regionale entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART.9

L'onere per l'attuazione della presente legge graverà sui capitoli nn. 00302,00332,00334,00306,00307,00308,disponibili,del bilancio regionale 1983,approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 30.4.1983,con delibera n.442, dando atto che gli oneri relativi agli esercizi successivi trovano copertura nel bilancio triennale 1983/85.

nale nella seduta del 30.4.1983,con delibera n.442,dando atto che gli oneri relativi agli esercizi successivi trovano copertura nel bilancio triennale 1983/85.

~~IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO~~
F.to (Conte)

~~I-CONSIGLIERI SEGRETARI~~
F.to (Capozza-Bellifemine)

~~IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO~~
F.to (Guaccero)

TABELLA A

REGIONI	STATO	PARASTATO
I LIVELLO	I LIVELLO	*****
II LIVELLO	II LIVELLO	COMMESSO
III LIVELLO	III LIVELLO	AGENTE TECNICO
IV LIVELLO	IV e V LIVELLO	ARCHIVISTA DATTILOGRAFO - OPERATORE TECNICO
V LIVELLO	VI LIVELLO	ASSISTENTE, ASSISTENTE TECNICO, ASSISTENTE TECNICO PROFESSIONALE, SECONDA QUALIFICA PROFESSIONALE
VI LIVELLO	VII LIVELLO	COLLABORATORE, COLLABORATORE TECNICO, ASSISTENTE DA ALMENO 5 ANNI IN POSSESSO DEL DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE E DELLA QUALIFICA DI COORDINATORE
VII LIVELLO	VIII LIVELLO	COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE, COLLABORATORE TECNICO (analisti, statistici, sociologi), I° QUALIFICA PROFESSIONALE, COLLABORATORE COORDINATORE, COLLABORATORE TECNICO COORDINATORE
VIII LIVELLO	DIRETTORE DI DIVISIONE AD ESAURIMENTO ED ISPETTORE GENERALE AD ESAURIMENTO DI CUI ALL'ART. 155 DELLA LEGGE N. 312/1980, I DIRIGENTE, DIRIGENTE SUPERIORE	DIRIGENTE, DIRIGENTE SUPERIORE, PERSONALE DELLA I° QUALIFICA PROFESSIONALE O DEL RUOLO TECNICO CON ALMENO 15 ANNI DI SERVIZIO E CON FUNZIONI DI DIREZIONE DI STRUTTURE COMPLESSE ORGANIZZATIVE DA ALMENO UN ANNO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DPR 761/79, PERSONALE DELLA I° QUALIFICA PROFESSIONALE O DEL RUOLO TECNICO CHE NELL'ORDINAMENTO DELLE CARRIERE PREESISTENTI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 70/75 RIVESTIVA UNA QUALIFICA NON INFERIORE A QUELLA DI DIRETTORE PRINCIPALE. MEDICO DELLA I° QUALIFICA PROFESS. CHE NELL'ORDINAMENTO DELLE CARRIERE PREESISTENTI ALLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 70/75 RICOPRIVA UNA QUALIFICA CORRISPONDENTE A DIRETTORE PRINCIPALE E DIRIGENTE GENERALE

LIVELLI Regionali

LIVELLI Ospedalieri

I	I
II	II
III	III
IV	IV
V	V e VI
VI	VII
VII	VIII - Assistente Medico, Ispettore sanitario, assistente tecnico, conduttore amministrativo, conduttore tecnico (biologo, fisico-chimico, ecc.), psicologo non medico, farmacista collaboratore.
VIII	I e II livello dirigenziale - aiuto medico e vice direttore sanitario, direttore di farmacia, direttore tecnico (biologo e fisico-chimico), direttore sanitario e primario, direttore amministrativo.